

Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 3-774

Art. 40 L.R.14/2006. Conferma criteri per l'accesso ai contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno alle vittime di pedofilia, di cui alla D.G.R.n. 22-3995 del 9.10.2006 e s.m.i. Anno 2010.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che

l'art. 40 della L.R.14/2006 ha istituito il "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, demandando alla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, la definizione delle modalità di accesso ai contributi e della misura dell'erogazione;

dato atto che con D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006 sono stati approvati i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell'Allegato 1, parte integrante della suddetta Deliberazione, individuando quali destinatari dei contributi i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte, in qualità di Soggetti delegati all'esercizio delle funzioni di sostegno in oggetto da parte dei Comuni;

verificato che, in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 L.R.14/2006, il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo veniva fissato dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006;

verificato che, con DGR n. 20-5647 del 10.4.2007 e con D.G.R.n. 33-9303 del 28.7.2008 sono stati confermati i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", ex art. 40 L.R.14/2006, contenuti nell'Allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 9.10.2006, rispettivamente per i periodi 1 luglio 2006/30 giugno 2007 e 1 luglio 2007/30 giugno 2008;

accertato che, con DGR n. 23 – 11478 del 25.05.2009, sono stati confermati i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell'allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 09.10.2006, prevedendo, nello specifico, che le spese relative all'inserimento in comunità madre/bambino dei nuclei aventi le caratteristiche di cui alle lett a) e b) art. 40 L.R. 14/2006 siano considerate ammissibili a contributo soltanto in una misura massima di Euro 25.000,00 per ciascun caso, corrispondenti ad una stima del costo dell'inserimento di un nucleo madre/bambino per un periodo di sei mesi;

visti gli esiti positivi delle prime quattro annualità di finanziamento;

si procede a confermare i criteri per l'accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006, così come integrata con DGR n. 23 – 11478 del 25.05.2009;

tutto ciò considerato,

ribadito che rientrano nella casistica di cui alla lettera b) art. 40 L.R.14/2006 le famiglie che dimostrano l'esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore vittima di pedofilia, per le quali sussistano denunce o segnalazioni da parte dei Servizi all'Autorità Giudiziaria per episodi di presunta pedofilia, secondo quanto previsto all'Allegato 1 alla DGR n. 22-3995 del 9.10.2006;

si ritiene opportuno prevedere che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo ai sensi del presente provvedimento sia fissato dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.

Le istanze inviate saranno verificate dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ai fini dell'assegnazione dei contributi spettanti con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura mediante assegnazione n. 100367 sul cap. 155316/2010, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

visto l'art. 40 della L.R.14/2006;

vista la D.G.R.n.42-29997 del 2.5.2000;

vista la D.G.R.n. 22-3995 del 9.10.2006;

vista la D.G.R.n. 23 – 11478 del 25.05.2009;

vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 “Legge Finanziaria per l’anno 2010”;

vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”;

vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;

vista la D.G.R. n.1-589 del 9/09/2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n.7-Programma Operativo per l’anno 2010-parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di confermare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l’accesso ai contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", istituito dall’art.40 L.R.14/2006 per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, contenuti nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006, così come integrata con DGR n. 23 – 11478 del 25.05.2009;

-di stabilire che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo sia fissato dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010;

-di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura mediante assegnazione n. 100367 sul cap. 155316/2010, che presenta la necessaria disponibilità;

-di dare mandato al Dirigente responsabile della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di provvedere agli adempimenti conseguenti all’allegato 1 alla DGR n.22-3995 del 9.10.2006 e s.m.i.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Nota di Redazione alla DGR n. 3-774 dell’11.10.2010

Si riportano di seguito i criteri per l’accesso ai contributi di cui al Fondo regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia (art. 40 L.R.14/2006), approvati con DGR n. 22-3995 del 9.10.2006 (Allegato 1) e successivamente integrati con DGR n. 23-11478 del 25.5.2009:

“a) Destinatari dei contributi

Possono presentare istanza di contributo ai sensi dell'art.40 L.R.14/2006 i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che, nel periodo di riferimento, hanno avuto in carico nuclei familiari all'interno dei quali si è verificato un episodio di pedofilia, realizzando i seguenti interventi:

A) sostegno economico e finanziario delle famiglie all'interno delle quali si è verificato l'episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

B) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l'esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore. Rientrano in tale tipologia le casistiche per le quali sussistano denunce o segnalazioni da parte dei Servizi all'Autorità Giudiziaria per episodi di presunta pedofilia.

Nell'ambito di questa seconda tipologia, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per Interventi a favore delle famiglie che, pur presentando adeguate capacità genitoriali, per necessità di protezione devono allontanarsi dal proprio ambiente di vita o da una situazione di rischio.

b) Spese ammissibili a contributo

Sono considerate ammissibili a contributo le spese erogate (nel periodo di riferimento) a favore dei casi in carico rientranti nelle tipologie di cui alle lettere A) e B) del punto precedente.

In particolare, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- contributi economici continuativi
- contributi economici a carattere "una tantum" finalizzati alla sistemazione presso la nuova residenza individuata (quali ad esempio cauzioni e spese di trasloco)
- spese per la fruizione di servizi (rette servizi socio-educativi o educativi, buoni mensa...)
- spese di trasporto
- spese sostenute in forma diretta o indiretta per garantire un'abitazione o una sistemazione temporanea della famiglia.

Le spese relative all'inserimento in comunità madre/bambino dei nuclei aventi le caratteristiche di cui alle lett a) e b) art. 40 L.R.14/2006 sono considerate ammissibili a contributo soltanto in una misura massima di € 25.000,00 per ciascun caso, corrispondenti ad una stima del costo dell'inserimento di un nucleo madre/bambino per un periodo di sei mesi.